

Modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche. Recepimento in Italia degli  
Orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

La consultazione si è chiusa il 10/02/2020.

Di seguito sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

<b>Rispondenti</b>	ABI – Associazione Bancaria Italiana
--------------------	--------------------------------------

Gli argomenti non strettamente connessi alle disposizioni in consultazione non saranno oggetto di trattazione nel presente documento.

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
<b>Gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (IRRBB)</b>			
<p><b>Utilizzo del <i>net present value</i></b> <b>(Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C – Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico)</b></p>	<p>Le Disposizioni poste in consultazione prevedono l'utilizzo del <i>net present value</i> nel contesto della metodologia semplificata, contenuta nell'Allegato C, per la misurazione del capitale interno a fronte dell'IRRBB in termini di variazione del valore economico e, qualora questo non fosse disponibile, il ricorso ai valori contabili.</p> <p>Tale approccio è stato ritenuto non condivisibile perché applicabile solo da banche che abbiano sviluppato modelli interni. Si propone di far riferimento esclusivamente ai valori contabili.</p>	<p align="center">No</p>	<p>Il riferimento al <i>net present value</i> è, dal punto di vista metodologico, l'opzione di prima scelta per le tutte le banche, ivi incluse quelle che utilizzano l'approccio semplificato. Tale interpretazione è desumibile anche dagli orientamenti EBA, che nella parte 2 definiscono la misura del valore economico: "<i>Measures of changes in the net present value of the interest rate sensitive instruments over their remaining life resulting from interest rate movements</i>".</p> <p>Per tale motivo, la richiesta di utilizzo esclusivo dei valori contabili nella metodologia contenuta nell'Allegato C non è accoglibile. Comunque, per tener conto di possibili difficoltà applicative, nelle disposizioni è stata fatta salva la possibilità, laddove non disponibili dati sul <i>net present value</i>, di far riferimento ai criteri utilizzati per finalità di <i>reporting</i>.</p>
<p><b>Curva da utilizzare per lo sconto nel caso di utilizzo del <i>net present value</i></b> <b>(Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C)</b></p>	<p>In risposta al Quesito 1, il rispondente sostiene l'utilizzo del tasso <i>risk free</i> per scontare i flussi depurati dalla componente di margine/<i>spread</i>. L'utilizzo di una curva <i>risk free</i> che incorpori elementi di <i>spread</i> o margini non</p>	<p align="center">In parte/Chiari-mento</p>	<p>Per quanto riguarda il tasso di sconto da utilizzare, si condividono le argomentazioni che portano ad utilizzare una curva <i>risk free</i> nel caso di flussi depurati da componenti di margine/<i>spread</i>.</p> <p>Tuttavia, poiché gli orientamenti EBA su IRRBB (cfr. para 82) ammettono che le banche possano non escludere i margini commerciali e le altre componenti di <i>spread</i> dai flussi di cassa nel calcolo dell'IRRBB in termini di variazione del</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
<p><b>- Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico – Quesito 1)</b></p>	<p>sarebbe corretto, mentre l'uso di una curva che incorpori elementi di rischio di credito porrebbe questioni di uniformità metodologica e di confrontabilità.</p>		<p>valore economico, in questo caso, per lo sconto dei <i>cash flow</i>, la migliore soluzione metodologica è l'utilizzo di una curva di riferimento, che includa, oltre alla componente <i>risk free</i>, anche i margini commerciali e la componente di <i>spread</i>, in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (cfr. para 70).</p> <p>Resta fermo l'obbligo per le banche di fornire adeguata informativa nell'ICAAP sull'inclusione o meno dei margini commerciali e delle componenti di <i>spread</i> sia nei <i>cash flow</i> sia nei tassi utilizzati per scontare i flussi.</p> <p>Il testo delle disposizioni è stato modificato per esplicitare l'esito del quesito sottoposto a consultazione e il suddetto obbligo di informativa.</p>
<p><b>Differenziazione per segmenti dei c/c passivi e depositi liberi</b>  <b>(Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico – Quesito 2)</b></p>	<p>Nel Quesito 2 sottoposto a consultazione si sollecitano osservazioni sulla proposta di utilizzare una classificazione dei c/c passivi e depositi liberi basata sulla distinzione della clientela per segmenti (<i>retail/wholesale</i>), più semplice di quella prevista dal Comitato di Basilea (<i>retail transactional/retail non transactional/wholesale</i>).</p> <p>Un rispondente ha dichiarato di essere sostanzialmente favorevole all'approccio proposto e chiesto inoltre di poter consentire alle banche di utilizzare le classificazioni della clientela già</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La soluzione proposta, pur meno granulare rispetto a quella prevista dal Comitato di Basilea, è una differenziazione efficace, funzionale alla rappresentazione dei diversi profili comportamentali della clientela, anche sulla base della considerazione che nella maggior parte dei casi il segmento "<i>retail – non transactional</i>" è residuale rispetto al "<i>retail – transactional</i>", quindi non c'è un'esigenza stringente di ulteriore differenziazione nell'ambito del segmento <i>retail</i>.</p> <p>Qualora la classificazione proposta nell'Allegato C non risulti attuabile dalle banche, è comunque possibile far riferimento alla percentuale unica di ripartizione tra componente core/non core, senza ulteriore distinzione per segmenti.</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
	<p>esistenti usate a fini prudenziali o gestionali. Dal momento che, nonostante ciò, la classificazione proposta non appare agevole per tutte le banche, si apprezza comunque la previsione di un'alternativa data dalla percentuale unica di ripartizione tra componente core/non core nel caso in cui non sia possibile distinguere la clientela per segmenti.</p>		<p>Per le banche che utilizzino metodologie diverse da quella semplificata, resta ferma la possibilità di utilizzare classificazioni della clientela alternative a quella proposta nell'Allegato C.</p>
<p><b>Limite di scadenza comportamentale per i c/c passivi e depositi liberi (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico – Quesito 3)</b></p>	<p>Nel Quesito 3 delle disposizioni in consultazione si sollecitano commenti sulla scelta di definire un limite massimo di scadenza di 5 anni per i profili comportamentali della raccolta.</p> <p>Il rispondente chiede di poter utilizzare una ripartizione della componente <i>core</i> nelle fasce temporali dello scadenziere alternativa a quella prefissata, purché rispettosa del limite di durata media di riprezzamento di 5 anni, previsto dagli orientamenti EBA.</p>	<p>In parte/Chiari-mento</p>	<p>La ripartizione tra componente <i>core/non core</i> rappresenta una variabile chiave nella calibrazione dei modelli comportamentali e, nell'ambito di una metodologia semplificata, è necessario fissare una quantificazione standard, anche per esigenze di comparabilità. Resta ferma la possibilità per le banche di implementare metodologie alternative, anche affinando le ipotesi di ripartizione dei c/c passivi e depositi liberi, purché nel limite di durata media di riprezzamento di 5 anni, previsto dagli orientamenti EBA. Tale limite (contenuto nella parte 4.5, para 115 (o) degli orientamenti EBA su IRRBB) è da intendersi come vincolante per tutte le banche nell'ambito del <i>Supervisory Outlier Test</i>, come specificato anche dall'EBA nelle risposte alla consultazione (<i>"The EBA wishes to clarify that IMS can be used for modelling NMDs. The 5-year cap is applicable for only the supervisory outlier test"</i>), alle quali si rinvia per maggiori dettagli. Tale riferimento, applicabile a tutte le banche (indipen-</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
	<p>Si chiede, inoltre, di esplicitare che il suddetto limite di 5 anni si applica anche alle banche che utilizzano modelli interni.</p> <p>Si chiede di precisare la definizione di istituti finanziari (per Settori Attività Economica) i cui depositi non vincolati non sono soggetti a modelli comportamentali ai sensi dell'Allegato C.</p>		<p>dentemente dalla classe di appartenenza) è contenuto nel testo delle disposizioni poste in consultazione (cfr. nota 3 del paragrafo 2.2.) tramite il rinvio alle GL (sottosezione 4.5 "Test prudenziale sui valori anomali (<i>outlier test</i>)).</p> <p>Si chiarisce che gli istituti non finanziari i cui depositi non vincolati non sono soggetti a modelli comportamentali sono le "istituzioni finanziarie definite nel punto (26) dell'Articolo 4(1) del Regolamento (EU) n. 575/2013", come specificato dall'EBA nelle risposte alla consultazione.</p>
<p><b>Scenari di shock (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico)</b></p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione introducono la rimozione del vincolo di non negatività dei tassi, la possibilità di far riferimento a tassi di interesse minimi per strumenti e ampliano gli scenari di shock e di stress per includere quanto previsto dagli orientamenti EBA in materia.</p> <p>I rispondenti hanno richiesto conferma che restino valide le valutazioni effettuate quantificando il capitale ordinario in ragione del 99° percentile e il capitale stressato sulla base dello <i>shift</i> parallelo +/- 200 b.p. e degli scenari EBA (<i>Steepening, Flattening,</i></p>	<p>Sì</p>	<p>La nota 6 è stata riformulata per escludere il mantenimento del vincolo di non negatività dei tassi, prevedendo di poter considerare l'esistenza di tassi di interesse minimi per strumento.</p> <p>Per quanto riguarda la quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie, si fa riferimento allo scenario 1-99° percentile e, in aggiunta, ad altri scenari di shock scelti dalla banca, sulla base delle indicazioni contenute nella sottosezione 4.4.3. "Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente" in EBA/GL/2018/02. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, seguendo le indicazioni contenute nella sottosezione 4.4.4. "Scenari di stress dei tassi di interesse" in EBA/GL/2018/02, anche più severi rispetto alla variazione parallela di +/- 200 punti base e agli scenari di shock standardizzati da 1 a 6, definiti negli Orientamenti EBA, Allegato III.</p> <p>Relativamente alla richiesta di precisazioni sulle modalità di calcolo dei tassi <i>post shock</i>, si fa presente che il trattamento dettagliato di ulteriori aspetti</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	<p><i>Short rate shock up, Short rate shock down).</i></p> <p>Si chiedono chiarimenti circa il contenuto della nota 6 con riferimento alla modifica alle disposizioni nel caso di <i>shock</i> al ribasso e, in generale, precisazioni sulle modalità di calcolo dei tassi <i>post shock</i>.</p>		<p>tecnic non può essere trattato all'interno delle presenti disposizioni. Tuttavia, oltre al rinvio a quanto previsto negli orientamenti EBA, la Banca d'Italia, conferma la propria disponibilità a fornire all'industria eventuali chiarimenti opportuni tramite altri canali (es: <i>workshop</i> tematici, chiarimenti a specifici quesiti inviati per il tramite del sistema delle domande e risposte più frequenti (FAQ)).</p>
<p><b>Calcolo dell'esposizione ponderata per fascia (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico)</b></p>	<p>Le disposizioni in consultazione prevedono la possibilità di differenziare i fattori di ponderazione delle esposizioni in modo più granulare rispetto a quanto attualmente previsto.</p> <p>I rispondenti chiedono chiarimenti sul processo di calcolo della ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia.</p> <p>Si chiede di chiarire se sia prevista la possibilità di differenziare in base al tasso di rendimento solo tra poste attive e passive o anche tra le diverse fasce temporali.</p>	<p>Sì</p>	<p>E' stato riformulato il punto 3 dell'Allegato C per chiarire le nuove modalità previste nell'algoritmo di calcolo a seguito dell'introduzione della possibilità di utilizzare tassi di rendimento differenziati tra attivo e passivo.</p> <p>Viene chiarito, inoltre, che nella metodologia semplificata di cui all'Allegato C è prevista la possibilità di utilizzare diversi fattori di ponderazione in base al tasso di rendimento, differenziati tra attivo e passivo e non anche tra le diverse fasce temporali.</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
<p><b>Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – Allegato C - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico)</b></p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione modificano le fasce temporali previste nello scadenziere dell'Allegato C, portandole da 14 a 19, in conformità con quanto previsto dalle GL e dal Comitato di Basilea. Tale variazione è richiesta senza apportare modifiche agli schemi segnaletici.</p> <p>Il rispondente ha osservato che la riconciliazione tra valori utilizzati a fini prudenziali di cui all'Allegato C e quelle delle segnalazioni di vigilanza potrebbe risultare onerosa.</p> <p>Per le banche <i>significant</i>, dato il flusso informativo inviato periodicamente alla BCE tramite i <i>template</i> STE (<i>SSM short Term Exercise</i>) e gli ulteriori flussi informativi indirizzati al <i>Joint Supervisory Team</i>, basati sul proprio modello interno, il rispondente auspica che siano esonerate dall'obbligo di segnalazione secondo il modello dell'Allegato C o, in subordine, che possano compilare le segnalazioni relative all'Allegato C con il modello interno.</p>	<p>No/Chiari-mento</p>	<p>In questa fase si conferma l'impostazione proposta che non prevede modifiche agli schemi segnaletici; le banche dovrebbero disporre di un sistema di riconciliazione tra misure utilizzate a fini prudenziali di cui all'Allegato C e quelle delle segnalazioni di vigilanza.</p> <p>L'eventuale modifica degli schemi segnaletici, anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto alle fasce temporali, potrà essere considerata una volta completato il quadro regolamentare europeo, con l'emanazione degli standard tecnici di attuazione della CRDV da parte dell'EBA.</p> <p>Per quanto riguarda le osservazioni relative alle banche <i>significant</i>, si conferma che non possono essere esonerate dall'obbligo di segnalazione e che questo deve essere compiuto secondo le regole generali, che non prevedono la compilazione secondo il modello interno. Per una maggiore chiarezza, si specifica che le banche (<i>significant</i> e <i>less significant</i>) non sono tenute a segnalare l'intero schema dell'Allegato C ma solo le informazioni relative alla classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali (cfr. Matrice dei conti - Sezione vita residua – rischio di tasso di interesse, basi informative A2 per le banche e M2 per i gruppi bancari).</p>



**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
	<p>Come ultima scelta si propone di consentire a tali banche di mantenere l'attuale schema segnaletico in attesa del completamento del quadro regolamentare europeo.</p>		
<p><b>Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – paragrafo 2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi e Allegato C bis - Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni margine di interesse)</b></p>	<p>Le disposizioni in consultazione introducono un allegato tecnico che rende disponibile una metodologia per la misurazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni margine di interesse. Resta fatta salva la possibilità per le banche di utilizzare approcci alternativi.</p> <p>E' stata ritenuta non condivisibile l'introduzione di soluzioni normative nazionali prima della definizione da parte dell'EBA di una metodologia standardizzata (che chiarisca la configurazione del nuovo <i>Standard Outlier Test</i>, riferibile ad "una forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevedibile dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di <i>shock</i> applicati</p>	<p>In parte/chiarimento</p>	<p>Le disposizioni attualmente in vigore già prevedono che le banche predispongano sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati per il rischio di tasso in termini di variazioni del margine d'interesse o degli utili attesi.</p> <p>Per garantire l'applicazione omogenea di tale disposizione, anche alla luce della maggiore attenzione da ultimo posta al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni margine di interesse, si ritiene necessario richiederne esplicitamente la misurazione. Nelle more della definizione del nuovo <i>Standard Outlier Test</i>, previsto dall'art.98 paragrafo 5 lettera (b) della Direttiva UE 2019/878, rimane valido il principio richiamato negli orientamenti EBA che richiedono alle banche di misurare e gestire l'IRRBB sia nell'ottica di valore economico sia nell'ottica degli utili (cfr. para 13-81-89).</p> <p>Per misurare il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine di interesse, le banche, indipendentemente dalla classe di appartenenza, possono <u>scegliere</u> se utilizzare la metodologia proposta nell'Allegato C-bis. Il modello di <i>repricing gap</i> proposto, che è richiamato anche negli orientamenti EBA tra i possibili metodi di misurazione (Allegato I, Metodi di misurazione dell'IRRBB) e coerente con una consolidata letteratura</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiari- mento)	COMMENTO
	<p>ai tassi di interesse”). La metodologia posta in consultazione è stata ritenuta estremamente semplice e per essa le banche non hanno avuto modo di valutarne gli impatti.</p>		<p>tecnica in materia, non è obbligatorio, ma è solo uno strumento eventualmente utilizzabile dalle banche. Resta quindi ferma la possibilità della banca di utilizzare metodologie alternative, seguendo le indicazioni contenute nelle GL, richiamate anche nelle note delle disposizioni in consultazione (parte 4.1 Disposizioni generali, 4.4 Misurazione, Allegato 1 Metodi di misurazione dell'IRRBB).</p> <p>Il testo delle disposizioni è stato riformulato per chiarire la non vincolatività della metodologia proposta nell'Allegato C-bis.</p> <p>Per affinare la metodologia contenuta nell'Allegato C-bis, è stata introdotta la possibilità di introdurre affinamenti specifici nella modellizzazione dei depositi passivi e c/c liberi e delle <i>non performing exposure</i>.</p> <p>Inoltre, a titolo esemplificativo, è stata ribadita la possibilità per le banche di utilizzare metodi alternativi, rispetto a quello contenuto nell'Allegato C-bis e previsti negli Orientamenti EBA.</p>
<p><b>Orizzonte temporale di riferimento nella prospettiva del margine di interesse (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 – paragrafo 2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del</b></p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione prevedono che le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate e che scelgano di utilizzare la metodologia di cui all'Allegato C-bis, producano stime relative almeno ad un orizzonte temporale di uno e di tre anni.</p>	<p>In parte</p>	<p>La richiesta di misurare la crescita o diminuzione degli utili su orizzonti di breve e medio termine dovuti ai movimenti dei tassi di interesse è contenuta negli orientamenti EBA (cfr. paragrafo 14). Nelle risposte alla consultazione, l'EBA ha specificato, inoltre, che per breve termine si deve intendere un orizzonte fino a 3 anni, per medio termine da 3 a 5 anni.</p> <p>Ferma restando la richiesta (in ottica di proporzionalità) per le banche di categoria 1 e 2 di fornire anche stime sull'orizzonte temporale triennale, oltre a quelle su un orizzonte annuale richieste a tutte le banche, le disposizioni</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<p><b>capitale interno relativo a ciascuno di essi)</b></p>	<p>E' stato chiesto di rimuovere il riferimento all'orizzonte triennale perché poco significativo.</p>		<p>sono state riformulate per esplicitare che questo vale relativamente a tutte le possibili metodologie utilizzate dalle banche e non strettamente a quella dell'Allegato C-bis. Analoga formulazione è utilizzata per le banche di categoria 3 per le quali sono richieste stime almeno su un orizzonte di 12 mesi, indipendentemente dalla metodologia utilizzata.</p> <p>La metodologia proposta nell'Allegato C-bis, pur essendo semplificata, può essere applicata anche con riferimento ad un orizzonte temporale triennale; resta salva la possibilità per le banche di usare metodologie alternative.</p>
<p align="center"><b>PROVE DI STRESS DEGLI ENTI</b></p>			
<p><b>Rischi da includere nelle prove di stress</b> <b>(Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1)</b></p>	<p>Relativamente alle banche di classe 3, è stato sottolineato che i cambiamenti previsti introdurrebbero il vincolo di effettuare analisi di <i>sensitivity</i> anche per il rischio di controparte, CVA, operativo e di mercato.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Le modifiche introdotte, declinando il principio di proporzionalità come previsto dagli orientamenti EBA /GL/2018/04, richiedono che le banche di classe 3, oltre ai rischi "minimi" (ovvero rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario), effettuino analisi di <i>sensitivity</i> rispetto a tutti i rischi che generano un assorbimento patrimoniale in condizioni ordinarie. Si presuppone infatti che, proprio per tale ragione, tali rischi genereranno un assorbimento patrimoniale maggiore in condizioni di stress. Questo comporta che siano valutati in ottica stressata anche il rischio di controparte, CVA, operativo e di mercato, se questi sono coperti da requisito di capitale in condizioni ordinarie.</p>
<p><b>Prove di stress sul rischio operativo</b></p>	<p>E' stato sottolineato che una delle possibili vie per stressare il rischio</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La richiesta rivolta alle banche di classe 3 di effettuare delle analisi di <i>sensitivity</i> con riferimento al rischio operativo (da annoverare tra quelli coperti da</p>

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/ In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<b>(Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1)</b>	operativo sia quello di agire sull'indicatore rilevante, andando in tal modo ad aumentare gli utili della banca, approccio ritenuto "controintuitivo" in un esercizio di stress.		requisito di capitale in condizione ordinaria), presuppone che queste, a prescindere dal metodo utilizzato per quantificare l'assorbimento patrimoniale di Primo Pilastro, valutino un metodo adeguato per effettuare tale analisi e quantificare il requisito in condizioni di stress.
<b>Prove di stress sul rischio di mercato (Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1)</b>	E' stato chiesto di precisare che, qualora una banca non abbia valorizzato alla data di riferimento il portafoglio di negoziazione, non debba effettuare specifiche prove di stress per il rischio di mercato.	Chiarimento	Si precisa che se la banca non valorizza il portafoglio di negoziazione alla data di riferimento dell'esercizio e non intende assumere posizioni di rischio in futuro, le prove di stress non dovranno essere svolte.
<b>ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE</b>			
<b>Entrata in vigore della normativa e data di applicazione</b>	L'applicazione delle disposizioni in consultazione era prevista dall'ICAAP da rassegnare nel 2020.  E' stato richiesto di tenere in considerazione un percorso di adeguamento da parte delle banche, laddove non risulti possibile ottemperare in toto alla nuova disciplina fin dalla prima scadenza prevista.	Chiarimento	Le modifiche contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore, per le banche, il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito web della Banca d'Italia.  Relativamente alla data di applicazione, le banche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021.